



ART.1 Denominazione

I. È costituita l'Associazione denominata "Santa Caterina ODV" Ozieri con sede in Via Manzoni n.27, 07014 Ozieri (SS)

II. L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

III. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del DLgs 3 Luglio 2017 n.117

IV. L'Associazione ha durata illimitata

ART.2 Scopo e attività

I. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

II. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

III. Elencazione delle attività svolte tra quelle di cui all'articolo 5 del DLgs 117/201765

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

IV. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

V. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti

Statuto Associazione
Associazione Santa Caterina

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Sassari
Sportello decentrato di Ozieri

Per delega del Direttore Provinciale

G.E. Sassari

Registrazione 16.11.2022
di n. 2024 sm 3
Causale 2024.8263
17/11/2022

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.3 Soci

- I. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo
- II. I soci svolgono attività non retribuita. Fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite
- III. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre alla data di delibera del consiglio direttivo.
- IV. Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.
- V. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea
- Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4 Diritto e obbligo dei Soci

- I. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
- II. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato

Art.5 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)

Art.6 Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

I. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario

II. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta affissa nei locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite e se si ritiene necessario tramite lettera espresso o raccomandata, telegamma, fax, email.

III. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

IV. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

V. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui siano previste da Statuto maggioranze diverse. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti salvo siano richieste da statuto maggioranze diverse.

VI. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

VII. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

VIII. L'assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere i membri del consiglio direttivo;

eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; varare il programma di attività approvato dal consiglio direttivo

approvare il bilancio Preventivo;

approvare il bilancio consuntivo;

approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;

stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci

Art.7 Consiglio Direttivo

I. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.



II. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

III. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

IV. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al Comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

V. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8 Presidente

I. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.



Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6,

II. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio "Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età

Art.9 Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

I. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

II. provvede al disbrigo della corrispondenza;

III. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

IV. predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo

V. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

VI. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

VII. è a capo del personale

Art.10 Organo di Controllo – Consiglio dei Revisori di conti

I. Il consiglio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

II. Il consiglio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un socio fatta per iscritto e firmata.

III. Il consiglio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.11 Collegio arbitrale

I. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo



contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

II. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Sassari il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 Durata delle cariche

I. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere ricanfermate.

II. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 Patrimonio e Entrate

I. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del DLgs 3 Luglio 2017 n. 11769.

II. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

III. I fondi sono depositate presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo.

IV. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14 Quote sociali

I. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

II. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Bilancio e rendiconto

I. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

- II. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con la fine dell'anno solare. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere presentato dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo ed approvato dall'assemblea entro il 30 aprile.
- III. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione

Art.16 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

- I. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

- II. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- III. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

Art. 17 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

